Camera di Commercio
Roma

AREA IV REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
STRUTTURA PROCEDIMENTI D'UFFICIO - CONSERVATORIA
procedimentidufficio.ri@rm.camcom.it
ri.procedimentidufficio@rm.legalmail.camcom.it

Roma, *data del protocollo*

Oggetto: *Cancellazione d'ufficio degli indirizzi di posta elettronica multipli di impresa.*

IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Vista la L. 29.12.1993 n. 580 e s.m.i. recante "*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*" ed in particolare l'art. 8 "*Registro delle imprese*";

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, contenente il regolamento di attuazione del citato art. 8 della L. 580/1993 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni;

Rammentato che il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 conv. in L. n. 2/2009, nell'ambito delle misure volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, ha previsto, ai commi 6 e 6 *bis* dell'art. 16, che le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad iscrivere presso il Registro delle imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata nell'istanza di iscrizione nel Registro medesimo;

Rammentato, altresì, che il successivo D.L. 18 dicembre 2012, n. 179, conv in L. n. 221/2012, all'art. 5 comma 2 ha esteso l'obbligo di iscrivere nel Registro un indirizzo di posta elettronica certificata anche alle imprese individuali;

Considerato che l'indirizzo PEC, iscritto nell' "*Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti*" (cosiddetto INI-PEC) di cui all'art. 6 *bis* del citato Codice dell'Amministrazione digitale, deve essere valido, in quanto indirizzo pubblico informatico di riferimento dell'impresa, cui possono pervenire informazioni, atti e notifiche, validi a tutti gli effetti di legge;

Considerato che il comma 2 del predetto art. 8 della L. n. 580/1993 e s.m.i. stabilisce che "*Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro*";

Vista, dunque, la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015 e registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015, secondo la quale gli indirizzi PEC non validi, in quanto revocati, non attivi o non univoci, devono essere eliminati dal Registro delle Imprese;

Atteso, altresì, alla luce della novella introdotta dall'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, contenente disposizioni volte a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti, che il Legislatore si pone l'obiettivo di dare effettiva attuazione alle disposizioni dei già citati art. 16 del D.L. n. 185/2008 e art. 5 del D.L. 179/2012 ;

Visto, in particolare, che il detto art. 37 del D.L. 76/2020, al comma 1, lett. b), per un opportuno coordinamento con il codice dell'amministrazione digitale e con la disciplina europea, ha sostituito il riferimento all'indirizzo PEC con quello relativo al *domicilio digitale*;

Considerato, inoltre, che l'art. 37, comma 1, lett. c), del più volte citato D.L. n. 76/2020, ha inserito il seguente comma 6-ter all'art. 16 del D.L. 185/2008: "*il Conservatore del Registro delle Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del Registro di cui all'articolo 2189 del codice civile*" e che analoga disposizione, prevista per le imprese individuali, è contenuta nello stesso art. 37, comma 2, che ha sostituito il comma 2 dell'articolo 5 del D.L. n. 179/2012, in base alla quale "*il Conservatore dell'ufficio del Registro delle Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del Registro di cui all'articolo 2189 del codice civile*";

Rilevato, inoltre, che la Camera di Commercio di Roma, con riferimento alle **30** imprese indicate nell'allegato elenco, ha accertato che i rispettivi domicili digitali, iscritti nel Registro delle Imprese, sono irregolari in quanto multipli di impresa;

Rammentato, dunque, che, con proprio provvedimento prot. n. 152788/U del 16/09/2022, il Conservatore dell'ufficio del Registro delle Imprese ha disposto che la notifica dell'avvio del procedimento di cancellazione delle pec irregolari, ex art. 37, comma 1, lett. c), del D.L. n. 76/2020, avvenga tramite pubblicazione all'Albo Camerale *on line* della Camera di Commercio di Roma e sul sito istituzionale, per trenta giorni consecutivi, invitando le imprese stesse a comunicare un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni dalla decorrenza del termine finale di detta pubblicazione;

Rammentato, altresì, che è stata data notizia dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dei domicili digitali di cui sopra, tramite la Comunicazione prot. n. 227108 del 21/10/2024, pubblicata all'Albo Camerale dal 22/10/2024 al 20/11/2024;

Rilevato che è decorso il termine indicato nel preavviso di cancellazione senza che sia stata presentata la domanda di iscrizione di un nuovo domicilio digitale;

Ritenuto, pertanto, che la sopravvenuta inefficacia dei domicili digitali in questione comporta la necessità dell'iscrizione d'ufficio della loro cessazione;

DISPONE

- l'iscrizione d'ufficio, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020, della cessazione dei domicili digitali delle **30** imprese di cui all'elenco **Allegato 1** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- che la notificazione del presente provvedimento, integrato dell'elenco delle imprese destinatarie, avvenga mediante pubblicazione per quindici giorni all'Albo camerale e sul sito internet istituzionale in apposita sezione. Nei successivi otto giorni è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2189 del codice civile"

IL CONSERVATORE
Barbara Cavalli

Signed by CAVALLI BARBARA
03.12.2024 13:02:15 UTC